

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. 18/22

**IL GIUDICE DELEGATO
DOTT. LUCIANO FERRARA**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 gennaio 2022;
Esaminata la proposta di piano del consumatore depositata in data 28 giugno 2022 e le sue successive modificazioni, il Giudice Delegato, dott. Luciano Ferrara, osserva quanto segue.

Con ricorso *ex art. 6*, primo comma della legge n. 3/2012, l'Avv. Elena Bruno presentava una proposta di piano del consumatore nell'interesse dei sig.ri [REDACTED] al fine di risolvere la crisi da sovraindebitamento in cui questi ultimi versavano.

Con quest'atto introduttivo, l'Avv. Bruno rappresentava innanzitutto che i coniugi [REDACTED] non avevano contratto debiti nell'esercizio di attività imprenditoriali e che il loro nucleo familiare era esposto per passività eccedenti le proprie disponibilità. Nello specifico, i proponenti dichiaravano di aver maturato un'esposizione debitoria di euro 137.991,14, che era composta come di seguito:

- [REDACTED] per euro 90.830,09 in privilegio, relativi al contratto di mutuo n. 005102697 stipulato dai proponenti per l'acquisto della casa familiare;
- [REDACTED] per euro 29.868,17 relativi alle due operazioni di credito al consumo (finanziamenti n. 0000000008801607 e 0000000008801464) effettuate nel 2018;
- [REDACTED] 7.099,00 derivanti dal prestito con cessione di quinto dello stipendio n. 875059 del 31 ottobre 2018;
- [REDACTED] per euro 6.645,91, quale debito residuo derivante dall'emissione, in data 20 settembre 2011, della carta di credito revolving n. 5079 intestata al sig. [REDACTED]
- [REDACTED] per euro 3.097,97 a titolo di scoperto in conto corrente;
- [REDACTED] per euro 450,00, quale debito residuo derivante dall'emissione, in data 4 aprile 2014, della carta di credito revolving n. 32160364402 intestata al sig. [REDACTED]

A tali somme si aggiungevano i compensi in prededuzione da devolvere a tutti i professionisti coinvolti nell'ambito della procedura (euro [REDACTED] in favore del legale incaricato, avv. Elena Bruno; euro [REDACTED] in favore del dott. Gennaro Ciaramella, in qualità di nominato gestore della crisi; euro [REDACTED] in favore dell'Advisor, **dott. Paolo Binetti**).

I debiti complessivamente assunti dagli istanti risultavano, pertanto, pari ad euro 144.808,67.

Nell'espore la propria situazione patrimoniale, i ricorrenti dichiaravano, inoltre, di essere cointestatari dell'immobile sito nel Comune di Giugliano in Campania alla Via Casacelle n. 123, adibito ad abitazione principale, gravato da ipoteca iscritta dall'allora [redacted] Italia S.p.A.) al momento della stipulazione del contratto di mutuo.

[redacted] risultava altresì comproprietario, per la quota pari al 11,10%, degli immobili (appartamento e box auto) siti in Giugliano in Campania, alla Via Casacelle n. 154, Parco G.B., Casa Isolato 2, piano 4° interno 11. Veniva, in proposito, rappresentato che la madre del proponente, la sig.ra [redacted] viveva nell'appartamento in questione per diritto di abitazione *ex lege*.

I ricorrenti dichiaravano inoltre di essere in possesso di due beni mobili registrati ovvero una Peugeot 206, immatricolata nel 2004, e una Fiat 600, immatricolata nel 1999. Alla luce della esiguità della somma eventualmente ottenibile dai creditori in sede di vendita, i proponenti decidevano di non contemplare, nella proposta di piano predisposta, anche la liquidazione dei beni in oggetto.

Dall'analisi delle disponibilità finanziarie dei ricorrenti, emergeva che la principale fonte di sostentamento degli stessi era costituita dallo stipendio mensile del Silvestri, pari a 2.381,00 euro netti. Il proponente, infatti, lavorava *full time* e a tempo indeterminato come autista alle dipendenze dell'Azienda Trasporti [redacted] invece, non era percettrice di alcun reddito da lavoro dipendente, ma incamerava una pensione di invalidità di euro 287,09 mensili.

Gli introiti mensili del nucleo familiare risultavano, quindi, pari ad euro 2.668,09.

Sulla base di tutte le informazioni sopra riportate, i ricorrenti hanno avanzato, a norma degli artt. 7 e ss. della l. n. 3/2012, una proposta di piano del consumatore, che prevede: il pagamento integrale dei crediti prededucibili; il pagamento del credito privilegiato in misura pari al 42%; il pagamento dei crediti chirografari in misura pari al 10%.

La proposta è stata, quindi, articolata nella forma che prevede la falcidia del credito ipotecario *ex art. 7*, primo comma della l. n. 3/2012 e la soddisfazione dei crediti a mezzo di pagamenti mensilmente dilazionati, per un totale di n. 92 rate da euro 600,00.

In particolare, è stato precisato che la somma messa a disposizione dai ricorrenti per portare in esecuzione il piano è stata calcolata detraendo dal reddito mensile (euro 2.668,09) le uscite correnti (euro 1.420,00) e decurtando, da detto importo, il 50% (euro 624,00) per far fronte ad eventuali spese impreviste, tenuto conto delle precarie condizioni di salute della sig.ra Liccardo.

L'attivo complessivamente realizzabile, sulla scorta dell'esecuzione del piano in n. 7 anni e 8 mesi, ammonta, quindi, ad euro 54.950,42.

Si riporta di seguito il prospetto della debitoria ristrutturata.

Creditore	Importo originario	%	Importo Piano	Note
	90.830,09 €	42,00%	38.148,64 €	Privilegio ex art. 2752, comma 3, codice civile
	29.868,17 €	10,00%	2.986,82 €	Chirografario
	7.099,00 €	10,00%	709,90 €	Chirografario
	6.645,91 €	10,00%	664,59 €	Chirografario
	3.097,97 €	10,00%	309,80 €	Chirografario
	450,00 €	10,00%	45,00 €	Chirografario
	52.681,45 €	10,00%	5.268,15 €	Chirografario
	137.991,14 €		48.132,89 €	
OCC Dott. Gennaro Ciaramella				Predeuzione
Avv. Elena Bruno				Predeuzione
Advisor Dott. Paolo Binetti				Predeuzione
Totale				

Nella relazione ex art. 9 della l. n. 3/2012, il dott. Gennaro Ciaramella, in qualità di gestore della crisi, ha attestato che il piano proposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto tiene nella giusta considerazione l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, col conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Con memoria del 19 dicembre 2022, l'Avv. [REDACTED] si opponeva all'omologa del piano, ai sensi dell'art. 12-*bis* della l. n. 3/2012. In via preliminare, evidenziava che non erano state prese in considerazione, nell'ambito della proposta avanzata dai ricorrenti, due rilevanti poste attive potenzialmente idonee ad assicurare una valida alternativa liquidatoria ai creditori. Nell'ottica del creditore opponente, tali poste sarebbero, cioè, rappresentate: dalla quota del 11,10%, di titolarità del sig. Silvestri, sugli immobili siti in Giugliano in Campania, alla via Casacelle n. 154; dal TFR accumulato dal sig. Silvestri, in veste di consumatore-dipendente.

Il creditore opponente si doleva, altresì, del *quantum* concretamente messo a disposizione dai ricorrenti per garantire l'esecuzione del piano proposto. In particolare, riteneva che, al netto della somma accantonata per soddisfare i bisogni primari della famiglia, la decurtazione dell'ulteriore 50% delle risorse disponibili fosse eccessiva e non potesse essere giustificata in vista del soddisfacimento di eventuali spese "impreviste". Riteneva, pertanto, che il piano del consumatore predisposto dai ricorrenti non fosse meritevole di omologazione.

All'esito dell'udienza del 20 dicembre 2022, il Giudice onerava il gestore della crisi, dott. Gennaro Ciaramella, di verificare la convenienza della proposta di piano, per il creditore chirografario opponente [REDACTED] rispetto all'importo eventualmente conseguibile dallo stesso all'esito di una eventuale procedura di liquidazione controllata, nell'ambito dell'orizzonte temporale previsto per tale tipo di procedura.

In vista dell'udienza del 10 gennaio 2023, l'O.C.C. produceva in atti una relazione nell'ambito della quale veniva raffrontato l'esito di una ipotetica liquidazione controllata del patrimonio dei proponenti con l'attivo proposto nel piano.

In particolare, si evidenziava che, secondo la prognosi effettuata dal gestore, che contemplava la vendita del cespite al primo tentativo e la prosecuzione della procedura sino al termine minimo di mesi 36 – ricavabile implicitamente dall'art. 282 del Codice della crisi – i creditori chirografari e, dunque, anche l'opponente [REDACTED], avrebbero ricavato una soddisfazione pari a circa il 12% del debito residuo.

Alla luce dei rilievi effettuati dal gestore, i ricorrenti depositavano, in data 26 gennaio 2023, mediante note autorizzate, un'integrazione all'originaria proposta. Il piano del consumatore veniva così riformulato in termini migliorativi per il creditore opponente.

In particolare, la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari – ivi compreso [REDACTED] – veniva aumentata dal 10% al 17% del debito residuo.

Con l'integrazione in oggetto, l'importo mensile messo a disposizione della procedura veniva, quindi, ristabilito in euro 680,00, che moltiplicato per la complessiva durata del piano (pari a n. 7 anni e n. 7 mesi) consentirebbe di ottenere, in totale, la somma di euro 61.671,47 versata in n. 91 mensilità.

In proposito, veniva evidenziato che l'importo della rata di euro 680,00 era stato calcolato, detraendo dal reddito percepito dagli istanti (euro 2.668,09) le uscite mensili (euro 1.420,00) e decurtando una percentuale pari al 40% dalle disponibilità dei ricorrenti – in luogo del 50% previsto dall'originaria proposta – per far fronte ad eventuali imprevisti (come ad esempio le spese mediche che la [REDACTED] avrebbe verosimilmente dovuto sostenere, a causa delle sue precarie condizioni di salute).

1. Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato che gli istanti possono essere ammessi alla procedura di composizione della crisi di cui all'art. 7 della l. n. 3/2012, poiché essi agiscono in qualità di «consumatori» nell'accezione accolta dal legislatore all'art. 6, secondo comma, lett. b). Deve, inoltre, essere riconosciuta, nel caso di specie, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per i due soggetti ricorrenti, dal momento che tale possibilità è espressamente contemplata dall'art. 7-bis, primo comma, a norma del quale *“I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

Va altresì rilevata la sussistenza di un'oggettiva situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio fra gli obblighi assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare una rilevante difficoltà ovvero una definitiva incapacità di adempimento.

Dalla documentazione versata in atti è, infatti, emerso che il rapporto tra la rata mensile dei debiti da pagare (euro 1.143,38) ed il reddito totale percepito dai ricorrenti (euro 2.668,09) si attesta su una percentuale pari a circa il 42%.

A fronte delle spese necessarie al mantenimento della famiglia stimate dai proponenti ed attestate dall'O.C.C. pari ad euro 1.420,00 mensili, e tenuto conto delle ulteriori spese mediche straordinarie che potrebbero insorgere per effetto della patologia oncologica di cui è affetta la [REDACTED] che l'OCC, sulla

base delle pregresse spese già sostenute, ha stimato prudenzialmente in circa euro 400,00 mensili, l'importo residuo non appare sufficiente ad assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni assunte. Sussiste, dunque, anche il requisito oggettivo della condizione da sovraindebitamento.

Inoltre, dalla relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C., dott. Gennaro Ciaramella, non sono emersi atti in frode ai creditori. Non sussistono nemmeno le condizioni ostative di cui all'art. 7, secondo comma della l. n. 3/2012, poiché i ricorrenti: non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste in materia di sovraindebitamento; non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altre procedure di sovraindebitamento; non hanno subito, per cause a loro imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-*bis*; hanno fornito documentazione idonea alla ricostruzione compiuta della loro situazione economica e patrimoniale; non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

2. I coniugi [REDACTED] appaiono altresì soggetti meritevoli, secondo la *ratio* della legge n. 3/2012, così come innovata dalla l. 76/2020 (l. di conversione del D.L. 137/2020 "D.L. Ristori"), con cui il legislatore ha inteso anticipare l'entrata in vigore della disciplina dettata in tema di sovraindebitamento dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Nel determinare i presupposti di ammissibilità della proposta di piano del consumatore, l'art. 7, secondo comma, lett. d-*ter* fa, infatti, riferimento a tre specifiche circostanze ostative, cioè al caso in cui il consumatore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Mentre nella nuova formulazione del terzo comma dell'art. 12-*bis* l. n. 3/2012, tra le verifiche che il Giudice è chiamato a compiere ai fini dell'omologa, scompare il riferimento al giudizio di meritevolezza. Da tale prospettiva, di maggiore favore per il debitore, discende che il piano non è omologabile nelle sole ipotesi di "colpa grave" del consumatore e non anche, quindi, nei casi di mera colpa lieve.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti, è emerso che i proponenti si sono, di fatto, sovraindebitati nel 2020, a causa dell'oscillazione, nel corso degli anni, dell'unica fonte di reddito disponibile – cioè, della retribuzione percepita dal Silvestri – e a causa del verificarsi di ulteriori eventi non adeguatamente preventivabili dai proponenti al momento della conclusione delle diverse operazioni di credito al consumo.

In particolare, è stato evidenziato che, sino al 2013, i ricorrenti sono riusciti a versare le rate (di circa euro 600,00) del contratto di mutuo stipulato nel 2009 con la [REDACTED]. All'epoca, infatti, il [REDACTED] lavorava alle dipendenze della [REDACTED] e percepiva un reddito mensile netto di euro 1.700,00, che appariva sufficiente a far fronte all'impegno finanziario assunto.

Dal 2013, invece, la retribuzione mensile del sig. [REDACTED] unico percettore di reddito della famiglia, ha subito una drastica riduzione, a seguito della trasformazione del suo contratto di lavoro da *full time* a *part time*.

A partire da questo momento in poi, i proponenti si sono trovati più volte nella condizione di dover rinegoziare la propria esposizione debitoria con i soggetti finanziatori e di dover ricorrere nuovamente al credito al consumo per far fronte a spese impreviste.

In primo luogo, rilevano le spese afferenti all'incidente automobilistico subito dai coniugi [redacted] [redacted] nel 2017 e non ancora indennizzato dalle rispettive assicurazioni. Gli istanti hanno, infatti, dichiarato di aver fatto ricorso al credito al consumo, stipulando un prestito (per euro 3.500,00) con [redacted] Banca S.p.A. con cessione di quinto dello stipendio, al fine di acquistare una nuova automobile, a seguito del grave danneggiamento della precedente.

Inoltre, assumono rilevanza le spese affrontate per provvedere alle cure mediche della sig.ra [redacted] che, dal 2017, risulta affetta da una patologia oncologica. In particolare, tali spese, documentate per circa euro 1.400,00 (cfr. allegati nn. 36 e 44), hanno determinato la necessità di un esborso immediato di denaro, in eccedenza rispetto alle disponibilità mensili del nucleo familiare, generando così lo stato di sovraindebitamento degli istanti.

In particolare, come attestato dall'O.C.C., lo squilibrio tra entrate e uscite mensili è divenuto irreversibile nel 2020, quando, sulla scia del diffondersi della nota crisi pandemica, il Silvestri è stato posto in Cassa Integrazione.

Le cause del sovraindebitamento vanno, quindi, ascritte alla necessità di far fronte alle spese in questione, non voluttuarie, di carattere straordinario e non facilmente preventivabili, e nel progressivo ricorso, per sostenerle, al credito al consumo.

Da questo punto di vista, poi, può essere valutato anche l'affidamento riposto dagli istanti nella valutazione del merito creditizio effettuata dagli operatori professionali ai sensi del 124-bis TUB.

Dalla relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C., si evince, infatti, che in una prospettiva *ex ante*, i soggetti finanziatori – in particolare, [redacted] – hanno positivamente valutato il merito creditizio del sig. [redacted] in quanto l'importo delle rate delle rispettive operazioni appariva sostenibile per il proponente al momento della conclusione dei rapporti contrattuali in oggetto.

L'O.C.C. ha, infatti, evidenziato che, alla data della stipula dei singoli contratti (mutuo, carta revolving, finanziamenti), il rapporto rata/reddito è sempre stato positivo, come si evince dalla tabella di seguito riportata:

anno	data	avvento	reddito netto	rata	rata totale	eccedenza reddito	rapporto rata/ reddito
			2.200,00 €	399,00 €	399,00 €	1.801,00 €	27%
			2.200,00 €	185,05 €	784,05 €	1.415,95 €	36%
			932,00 €	399,00 €	399,00 €	533,00 €	44%
			2.200,00 €		399,00 €	1.801,00 €	27%
			2.200,00 €	150,00 €	749,00 €	1.451,00 €	34%
			2.200,00 €	283,00 €	1.012,00 €	1.188,00 €	46%
			2.200,00 €	420,00 €	1.069,00 €	1.131,00 €	49%
			2.200,00 €	35,42 €	1.104,42 €	1.095,58 €	50%
			2.200,00 €	90,00 €	1.202,42 €	997,58 €	55%
			2.200,00 €		1.202,42 €	997,58 €	55%
			2.200,00 €	197,00 €	1.301,42 €	898,58 €	59%
			1.800,00 €		1.301,42 €	500,00 €	60%

Si ritiene, in tal senso, che il proponente abbia confidato nella positiva valutazione effettuata dagli enti finanziatori, operatori professionali del settore, in vista della contrazione di tali operazioni di credito al consumo. Il proponente ha, cioè, assunto tali obbligazioni nella piena consapevolezza di poterle adempiere.

Nel caso di specie, non emergono, pertanto, elementi sufficienti, da cui possa desumersi la sussistenza quantomeno di una “colpa grave” in capo al Silvestri, nell’assunzione dei debiti da ristrutturare.

Ne consegue che deve essere esclusa la sussistenza di profili di immeritevolezza, quale motivo di inammissibilità del piano. L’opposizione avanzata da [REDACTED] deve, quindi, essere rigettata sotto questo aspetto.

3. Il creditore opponente ha altresì contestato la convenienza del piano predisposto dai ricorrenti rispetto all’alternativa liquidatoria.

In particolare, secondo la ricostruzione offerta da [REDACTED], la proposta di piano non presenterebbe margini di convenienza per il creditore chirografario, che troverebbe maggior soddisfazione all’esito della liquidazione del patrimonio, nell’ambito della quale verrebbero ricomprese due ulteriori poste attive corrispondenti: il TFR accumulato dal Silvestri in veste di lavoratore dipendente; la quota di proprietà del sig. [REDACTED] di 111/1000 sugli immobili (appartamento e box auto) siti in Giugliano in Campania, alla Via Casacelle n. 154.

Quanto all’omessa inclusione nel piano delle quote di TFR accantonate dal proponente nel corso degli anni, deve preliminarmente osservarsi che, benché il trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “*le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità*” (Cass. civ., VI sez., ord. n. 19708/2018).

Dalla lettura dell’art. 2120 c.c., si evince, infatti, che, sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell’ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori.

In caso contrario, l’importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito – pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare – è, allo stato, inesigibile. Esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore.

Inoltre, nel caso di specie, non sussiste nemmeno il requisito anagrafico per ritenere che tale credito sarà a breve conseguito dal [REDACTED] in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età

(il proponente, infatti, ha 50 anni). Sicché, non si pone alcun problema relativo all'utilizzabilità, in ottica prospettica, delle quote accantonate dal lavoratore a titolo di TFR: in caso di fisiologico andamento del rapporto di lavoro, le stesse diventeranno esigibili tra non meno di 15 anni e, quindi, in un momento di gran lunga successivo rispetto alla completa esecuzione del piano proposto (la cui durata è n. 7 anni e n. 7 mesi).

Il credito maturato dal proponente a titolo di TFR non può, quindi, essere ragionevolmente ricompreso nella proposta di piano avanzata nell'interesse dei ricorrenti. Del resto il creditore opponente non potrebbe contare sulla liquidazione di tale posta di credito nemmeno nell'ambito di una eventuale liquidazione controllata.

L'opposizione sollevata da [redacted] Banca S.p.A. va, pertanto, rigettata.

4. Il creditore opponente ha, inoltre, contestato il mancato apprezzamento, nell'ambito della proposta avanzata dai ricorrenti, della quota di proprietà del sig. [redacted] pari all'11,10% sugli immobili (appartamento, box auto), siti in Giugliano in Campania, alla Via Casacelle n. 154.

Sul punto, si evidenzia che, nella relazione particolareggiata del gestore, sono state compiute valutazioni in ordine all'opportunità di liquidare i beni immobili di proprietà dei ricorrenti, onde dimostrare la convenienza della proposta di piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Segnatamente, l'O.C.C. ha stimato:

- in euro 72.210,00 il valore medio del cespite sito in Giugliano in Campania, alla Via Casacelle n. 123, adibito ad abitazione principale dei debitori ed in comproprietà tra gli stessi, su cui grava l'iscrizione ipotecaria della [redacted] S.p.A.;
- in euro 6.740,00 il valore di mercato della quota di proprietà dell'11,10% detenuta dal Silvestri sugli immobili (appartamento e box auto) siti in Giugliano in Campania, alla Via Casacelle n. 154 e su cui insiste il diritto di abitazione della madre del proponente.

Sulla base di tali rilievi (cfr. p. 10-11 della relazione del professionista *ex art. 9*), il patrimonio dei debitori prontamente liquidabile è stato stimato in complessivi euro 78.950,00.

Tuttavia, l'O.C.C. ha evidenziato che, laddove si procedesse alla vendita del bene gravato da ipoteca e si applicassero, in tale sede, le disposizioni del c.p.c. "*in quanto compatibili*" (cfr. art. 107, secondo comma, l. fall.), sarebbero considerate efficaci anche offerte pari al 75% del prezzo a base d'asta, così come previsto dall'art. 571, secondo comma, c.p.c. Pertanto, nella ipotesi in cui l'immobile fosse aggiudicato al primo tentativo, per un'offerta inferiore a quella base, ma pari a quella minima, si conseguirebbe un attivo di euro 54.157,50 (72.210,00-75%). Su tale importo maturerebbero, però, le spese connesse alla liquidazione del bene (stimate in complessivi euro 16.129,93), con la conseguenza che il ricavato, ottenibile in sede di vendita esecutiva e destinato al soddisfacimento del solo creditore privilegiato, non sarebbe superiore ad euro 38.027,57.

I chirografari potrebbero, invece, soddisfarsi sulla cifra di patrimonio residua (euro 6.740,00) e nell'ipotesi in cui si procedesse all'aperta di una procedura di liquidazione controllata *ex art.* 268 C.C.I.I., anche sulla quota di reddito disponibile dei proponenti pari mediamente ad euro 680,00 mensili.

Sicché, considerato il termine minimo di durata della procedura, così come desumibile dalla lettura dell'art. 282 C.C.I.I., l'attivo liquidabile in favore dei creditori chirografari sarebbe costituito dall'importo di ulteriori e complessivi euro 24.480,00 (680,00 x 36 mensilità).

In tal caso, la somma messa a disposizione dei singoli chirografari – ivi compreso, dunque, l'opponente, – corrisponderebbe al 12% del credito originariamente vantato e, quindi, sarebbe comunque inferiore alla percentuale riservata loro in base al presente piano (17%).

Appare con ogni evidenza, quindi, la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, anche in ragione dell'aleatorietà dei risultati eventualmente conseguibili in sede di liquidazione.

Non può farsi a meno di rilevare, infatti, che nell'ipotesi in cui i beni immobili non venissero entrambi venduti nell'ambito del primo tentativo di vendita, per un importo pari al valore dell'offerta minima, le prospettive liquidatorie dei creditori chirografari verrebbero oltremodo sacrificate. Questi ultimi, infatti, per un verso non potrebbero giovare di alcun attivo derivante dalla liquidazione degli immobili in esame; mentre, per altro verso, potrebbero vedersi esposti al concorso, sulla parte di retribuzione concretamente disponibile del Silvestri, degli importi vantati dai creditori ipotecari, per la parte non soddisfatta mediante la liquidazione dei beni oggetto di garanzia reale.

Si ritiene, pertanto, conveniente la proposta di piano presentata dai sig.ri Silvestri e Liccardo, anche per i creditori chirografari.

5. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, deve disporsi l'omologa il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere tutte le difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso *ex art.* 13, l. n. 3/2012.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse dei
Attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/2012.

Dispone che il presente provvedimento, in uno al piano omologato (nella sua ultima versione), sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 13 marzo 2023.

Il Giudice delegato
Dott. Luciano Ferrara